

# Area dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA)

a cura del Dott. Alfredo Di Domenicantonio

**Sottoprodotti di Origine animale (SOA)** : corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, *non destinati al consumo umano*, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

**Operatore del Settore dei Sottoprodotti (OSS)**: le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale (SOA) o prodotti derivati (PD), inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;

**Utilizzatore**: le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;

Il settore dei SOA è sempre stato sotto il controllo della Sanità Pubblica Veterinaria ed è quello che ha avuto la più grande evoluzione normativa, sia a seguito delle emergenze sanitarie ad elevato impatto sociale ed economico (BSE- Mucca Pazza), sia perché è in relazione diretta con la sicurezza alimentare e la sanità animale.

E' il settore che dal punto di vista sanitario si interessa della raccolta dei SOA e della trasformazione in Prodotti Derivati (PD) attraverso un o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione.

## **NORMATIVA**

Dal concetto di "*avanzi animali*" del 1954, si è passati alla definizione di "*rifiuti di origine animale*" della Dir. CEE 90/667 del 1990, per arrivare alla attuale nozione di "*Sottoprodotti di Origine Animale*" acquisita con l'emanazione del Reg. CE 1774/2002.

-Attualmente è vigente il **Reg CE 1069/2009** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

-**Reg. UE 142/2011** recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (e successive modifiche);

- **l'Accordo Stato - Regioni n° 20/CU dei 07/02/2013** per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 è stato recepito con la **Determina Regionale DG 21/167 del 31/12/2014**.

Tutta la legislazione comunitaria tiene conto del principio che i SOA rappresentano un potenziale rischio per la salute di uomini ed animali.

Tale rischio deve essere mantenuto sotto controllo in modo adeguato, destinando tali prodotti a sistemi di *smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini*, a condizione che vengano applicati requisiti rigorosi che riducano al minimo i rischi sanitari collegati.

L'eliminazione di tutti i sottoprodotti di origine animali non è opzione realistica, in quanto comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l'ambiente.

## CATEGORIZZAZIONE

In base al Reg. CE 1069/2009 vi sono SOA di categoria 1; categoria 2; categoria 3.

**SOA di Categoria 1** - Art . 8 Materiali a **Rischio sanitario elevato**, pericolosi per la salute umana ed animale (MSR); mezzi e contenitori identificati con cartelli colore NERO (ex Rosso)

**SOA di Categoria 2** - Art . 9 Materiali a **Rischio sanitario intermedio**, dichiarati non idonei per il consumo umano ed animale; mezzi e contenitori identificati con cartelli colore GIALLO

**SOA di Categoria 3** - Art . 10 Materiali a **Rischio sanitario basso** che, se adeguatamente trattati, possono essere impiegati nella alimentazione animale; mezzi e contenitori identificati con cartelli colore VERDE.

## ATTIVITÀ REGISTRATE

Sinteticamente sono soggetti a REGISTRAZIONE le seguenti attività o impianti:

- Trasporto SOA
- Lavorazione SOA: concerie, attività di tassidermia, lavorazione lana peli piume setole suini;
- Lavorazione Ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
- Utilizzi particolari : utilizzo sangue per taratura strumenti ecc.
- Utilizzi in deroga di SOA per alimentazioni particolare di animali ( es. carnai)
- Centri di raccolta
- Impianti oleochimici
- Produzione di cosmetici, dispositivi medici, dispositivi diagnostici medicinali ecc.

Gli Operatori notificano all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ogni impianto e/o relativa attività, tramite la compilazione della **NIAS 1 C (1069/09)**

## ATTIVITÀ RICONOSCIUTE

Sinteticamente vengono RICONOSCIUTI gli impianti o attività di :

- Trasformazione SOA
- Incenerimento e coincenerimento SOA
- Combustione SOA

- Produzione di pet food
- Produzione di fertilizzanti
- Produzione di ammendanti
- Produzione di biogas
- Produzione di compost
- Manipolazione SOA (selezione, taglio, congelamento, refrigerazione, salatura ecc)
- Raccolta e stoccaggio SOA
- Stoccaggio PD destinati allo smaltimento, utilizzati come combustibili, mangimi, fertilizzanti, ammendanti.

Gli Operatori notificano all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ogni impianto e/o relativa attività, tramite la compilazione della **NIAS 2A (1069/09)**

*Considerata la complessità della materia, prima di compilare i modelli di notifica è possibile contattare il Servizio Veterinario IAPZ - Dott. Alfredo Di Domenicantonio 0861 429951 – 0861 851823.*

### **CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE :**

Voltura, di uno stabilimento riconosciuto/registrato senza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive.

Gli Operatori notificano all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ogni impianto e/o relativa attività, tramite la compilazione della **NIAS 2C (1069/09)**

*In conclusione qualora il SUAP risultasse inattivo, il rappresentante della ditta provvede a notificare alla ASL competente per territorio la notifica di inizio attività sanitaria N.I.A.S. La ASL provvederà a comunicare ai Comuni l'inizio dell'attività e per quelle che è previsto l'inserimento nell'elenco SINTESI del Ministero della Salute, provvederà alla comunicazione alla Regione, per l'attribuzione del numero ABP.*

## **TRASPORTO di SOA**

E' il caso più frequente.

**Caso 1.** Se gli operatori effettuano il *trasporto dei SOA associato* ad una attività già registrata o riconosciuta ai sensi dei regolamenti del Pacchetto Igiene - Reg. 852/04 – 853/04 oppure è già registrata a sensi del Reg. CE 1069/09 NON sono tenuti alla ulteriore notifica per l'esercizio della attività di TRASPORTO. Vanno solo comunicati i mezzi di trasporto SOA che devono essere Registrati nell'ELENCO tenuto presso il Servizio IAPZ della ASL.

Auto dichiarazione dei requisiti del mezzo di trasporto SOA → **Allegato T** diritti sanitari 15,49 €.

**Caso 2.** Se la ditta EFFETTUA PROFESSIONALMENTE il *trasporto dei SOA, quale il trasporto di animali morti, trasporto SOA di CAT 1, o 2, o3, o di Prodotti Derivati o Pollina, Stallatico ecc. ,*

gli operatori devono presentare la notifica all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) relativa all'attività di trasporto della Ditta, tramite la compilazione della **NIAS 1 C (1069/09)**.

Inoltre dovranno compilare Auto dichiarazione dei requisiti dei mezzi di trasporto SOA che utilizzano per l'attività → **Allegato T** diritti sanitari 15,49 € per ogni mezzo.

## **MODELLI**

-NIAS (1069/09) tutti i modelli

-Allegato T

Redazione a cura del **Dott. Alfredo Di Domenicantonio**

Ulteriori informazioni 0861 851823 - 0861 429951.

Aggiornamento al 28/3/2017

ADD